



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 21 del 25-03-2020

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. NUOVE DISPOSIZIONI
ACCESSO ED ORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI.**

IL SINDACO

Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Ritenuto di dover intervenire sulla definizione degli orari di apertura degli uffici comunali a contatto diretto con il pubblico, nonché sulle modalità di accesso e ricevimento al fine di garantire la salubrità degli ambienti e lo stato di salute dei dipendenti, salvaguardando l'efficiente svolgimento dei servizi ai fini del contrasto al diffondersi del virus COVID-19;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 6 del D.P.C.M 11 marzo 2020, l'ente è tenuto ad assicurare le prestazioni lavorative in forma agile dei propri dipendenti e, contestualmente, individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

- ai sensi dell'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 il lavoro agile è divenuta modalità ordinaria di svolgimento di prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e la necessità di assicurare, comunque, lo svolgimento delle attività dell'ente;

Ritenuto necessario, anche a seguito di apposita riunione di coordinamento con i dirigenti dell'Ente, consentire l'accesso agli uffici da parte dei cittadini nei soli casi di indifferibilità in forme diverse dalla comunicazione telematica;

DECRETA

- 1) Di stabilire che nel periodo dal **25.3.2020 al 3.4.2020** l'accesso agli uffici comunali da parte dei cittadini sarà limitato ai soli casi di indifferibilità ed urgenza;
- 2) Di stabilire che, nel caso in cui si renda indifferibile ed urgente l'accesso agli uffici comunali da parte di più cittadini contemporaneamente, lo stesso sarà consentito all'interno dei servizi al max n. 1 persona alla volta, con l'obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M.

08/03/2020. Il personale incaricato avrà cura di far attendere i cittadini fuori dai locali, rispettando l'ordine di arrivo.

- 3) Di invitare tutta la cittadinanza a rivolgersi agli uffici comunali e/o presentare istanze o comunicazioni avvalendosi di mezzi di comunicazione telematica:
 - a. P.E.C.: protocollofrascati@legalmail.it;
 - b. E-mail: municipio@comune.frascati.rm.it;
 - c. Fax: 06. 94184238;
 - d. Tel: 06. 94184263;
 - e. Sito: <https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/html>.
- 4) Di garantire la presenza in tutti gli uffici di dispositivi igienizzanti;
- 5) Di individuare quali attività indifferibili da rendere in presenza quelle inerenti i seguenti servizi, come individuati dalla macrostruttura dell'ente:
 - a) Segreteria generale;
 - b) Staff Sindaco;
 - c) Polizia locale;
 - d) Servizi demografici, anagrafe, stato civile;
 - e) Cimitero;
 - f) Protocollo;
 - g) Economato;
 - h) Bilancio;
 - i) Ragioneria;
 - j) Servizi sociali.
- 6) Di demandare ai singoli Dirigenti, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ogni determinazione in ordine al ricorso a forme di lavoro agile, quale ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa presso l'Ente, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fermo restando che per i servizi, di cui al punto 5) del presente dispositivo, deve essere garantita la presenza di almeno un dipendente presso l'ufficio di appartenenza;
- 7) Di stabilire che tali disposizioni producono effetto dalla data del **26 marzo 2020** e sono efficaci fino al **3 aprile 2020**. Esse sostituiscono integralmente quanto previsto nel decreto sindacale n. 19 del 12.3.2020;
- 8) Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia ai Dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonché all'ufficio trattamento giuridico ed economico del personale, e sarà altresì inviato per conoscenza ai membri della RSU, costituita presso l'Ente.

IL SINDACO
f.to Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.